(10

LEGGE

DI

NAVIGAZIONE

GIOACCHINO NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO

RE DELLE DUE SICILIE

PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.

UDito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto siegue:

A contare dal giorno della pubblicazione della presente legge tutti i dritti di falancaggio, ancoraggio, alberaggio, zavorra, concia, carena, spalmo e fretto, susta, licenze, passavanti, nuova gabella, portata, *jus porti*, disbarco, visita, pratica, assistenza, dritto di jus passaggieri, rilievo, jus foretiere, pennello, ed altri dritti di qualunque denominazione percepiti finora ne' differenti porti e marine del nostro regno, e conosciuti sotto i nomi generali di dritti marittimi, o altrimente appartenenti alle dogane, alla marina, a capitani de' porti, a comandanti de' forti e castelli, a capi de' movimenti di marina e dell' ammiragliato, alla polizia, alle dogane ex-baronali, come altresì agl' impieghi ex-camerali o dritti vendibili che sotto altra denominazione avessero qualche rapporto co' dritti marittimi, da chiunque se ne faccia la percezione, anche a profitto degl' impiegati; tutti sono e restano aboliti: ed all' infuori di quelli descritti nella presente legge e nella tariffa annessavi, non saranno percepiti altri dritti così su i *bastimenti nazionali che stranieri*, sotto pena di essere i trasgressori riputati concussionarj, e puniti a norma dell' articolo 108 della nostra legge de' dazj indiretti.

TITOLO I.

Atto di nazionalità.

ART. 1.

Un bastimento per essere riputato nazionale, e per godere de' privilegj conceduti a' bastimenti nazionali, è d' uopo che sia costrutto nel paese, o che sia stato predato sopra il nemico, ovvero confiscato per contravvenzione alle leggi. Bisogna ancora che

i due terzi dell' equipaggio, oltre il capitano, sieno nazionali, e che il legno appartenga interamente a' medesimi.

ART. 2.

I bastimenti non potranno godere de' privilegj annessi alla nazionalità, che dopo aver adempito a tutte le formalità, e pagato i dritti stabiliti per ottenerla.

ART. 3.

Il proprietario dovrà esibire.

1.° Un certificato della portata del bastimento.

2.° I titoli del suo legittimo dominio.

3.° La copia dell'atto che attesti la detta proprietà ottenuta da un giudice di pace, e di un certificato di costruzione, di preda o di confisca.

ART. 4.

Un visitatore della dogana in compagnia di un commesso si recherà a bordo per verificare la descrizione ed il tonnellaggio del bastimento, e ne sarà responsabile.

ART. 5.

Il proprietario, prima che gli si spedisca l'atto di nazionalità, sarà tenuto a fare nella presenza del primo commesso alla navigazione una dichiarazione firmata e contrassegnata dal medesimo nel modo segnente:

„ *Io* (nome, cognome, condizione e domicilio) *dichiaro ed affermo che* (nome del naviglio, e del porto al quale appartiene) *è un* (specie e descrizione del naviglio), *di tonnellate . . . . . il quale è stato costrutto in* (luogo della costruzione; ovvero *il quale è stato predato o confiscato*); *che io ne sono l'assoluto proprietario, o socio* (nome, stato e domicilio degl' interessati); *che niun' altra persona vi vanta dritto, titolo, interesse, porzione o proprietà; che sono suddito e napoletano, egualmente che i suddetti associati* (se ve ne sono); *e che niuno straniero ha interesse direttamente o indirettamente sul descritto bastimento.*

ART.

ART. 6.

Dovendo ogni atto di nazionalità esser preceduto dalla ricognizione, tonnellaggio e misura del bastimento, ciò sarà praticato nel modo seguente. 1.° Si prenda la lunghezza del ponte da una punta all'altra del bastimento per sopra la coverta. 2.° Si prenda la lunghezza dalla ruota di prua a quella di poppa. Questa lunghezza sarà presa dallo sportello del timone al di sotto della coverta in linea retta fino alla prua. 3.° Dalla unione di queste due lunghezze si prenda la metà, la quale sarà moltiplicata per la larghezza massima del bastimento: e quindi questo prodotto sarà moltiplicato per la massima altezza, presa dal fondo della sentina sino al di sotto della coverta. Quest'ultimo prodotto sarà diviso per 94. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Se poi il bastimento sarà ad un ponte, o sia coverta, sarà presa la lunghezza massima del bastimento medesimo, la quale sarà moltiplicata per la massima larghezza; ed il prodotto sarà moltiplicato per la più grande altezza, e quindi sarà diviso per 94. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

ART. 7.

Dopo che saranno state adempite tutte le formalità enunciate negli articoli precedenti, si spedirà l'atto di nazionalità: ed il proprietario dovrà pagare per dritto ciò che siegue.

Per un naviglio di 100 tonnellate inclusivamente, e al di sotto	*duc.*	4
di 100 a 200		8
di 200 a 300		10
di 300 a 400		12
di 400 ad un numero indefinito		15

ART. 8.

Gli atti di nazionalità saranno spediti nel *burò* del porto al quale appartiene il bastimento.

ART. 9.

Le vendite di tutto o parte del bastimento saranno notate in dorso all'atto di nazionalità, egualmente che sul registro dell'impiegato alla navigazione.

Per tale annotazione si pagheranno ducati 1. 60 : e quindi la detta somma sarà pagata altrettante volte quanti sono gl' individui che nell' atto compariscono compratori , ed altrettante volte che succeda permuta o trasmissione di proprietà . Il dritto medesimo sarà ugualmente pagato ne' casi di permute cagionate da successione o eredità .

ART. 10.

Se dopo la consegna dell' atto di nazionalità il bastimento sarà cambiato nella sua forma , o tonnellaggio &c. , se ne otterrà un altro (altrimenti il legno sarà reputato straniero) , pagando solamente la metà de' dritti a tenore del nuovo tonnellaggio .

ART. 11.

Se l' atto di nazionalità sara disperso , il proprietario sarà tenuto a giustificarlo , e quindi ne otterrà un altro , osservandosi le stesse formalità praticate per ottenersi il primo , con pagare la sola metà del dritto stabilito nell' articolo 7.

ART. 12.

Tutti coloro che presteranno il loro nome alla nazionalità di un bastimento straniero , e tutti gli uficiali pubblici , testimonj ed impiegati di dogana che concorreranno a qualche vendita simulata de' bastimenti suddetti , saranno condannati ad un' ammenda di ducati 1500 . Incorreranno nella stessa pena i capitani che avranno profittato di un tal atto .

ART. 13.

E' proibito sotto la stessa pena di ducati 1500 di ammenda di vendere , dare o prestare l' atto di navigazione , o di farne uso per un altro bastimento che non sia quello per cui è stato conceduto .

ART. 14.

Se il bastimento che ha ottenuto l' atto di nazionalità , verrà predato dal nemico , se esso sarà perduto , bruciato o venduto , il proprietario sarà tenuto sotto le medesime pene di ducati

ti 1500 ad esibire ne' termini di 3, 6 o 9 mesi, secondo le distanze de' luoghi, l'atto di nazionalità nel *burò* del porto al quale appartiene, e dal quale è stato spedito; salvo il caso d'impossibilità secondo la natura delle circostanze.

ART. 15.

Gli atti di nazionalità e patenti saranno depositati fra il termine di 24 ore dall' arrivo de' legni nel *burò* di navigazione, e vi resteranno sino alla loro partenza.

ART. 16.

Il registro dell' entrata e sortita de' bastimenti indicherà la data dell' arrivo e dell' uscita, la specie ed il nome del bastimento, il nome del capitano, il numero degli uficiali e marinaj, la loro nazione, il luogo dell' arrivo e del loro destino, le date ed il numero della polizza di carico, che sarà firmata e depositata da' capitani tra le 24 ore dell' arrivo, e prima della partenza.

ART. 17.

I bastimenti da guerra e quelli appartenenti al Governo, saranno esenti dall' atto di nazionalità.

ART. 18.

Ne saranno parimente esenti le barche e battelli che non saranno addetti al cabotaggio ed alla pesca, e che serviranno soltanto nell' interno de' porti.

TITOLO II.

Formalità necessarie pe' bastimenti.

SEZIONE I.

Formalità pe' bastimenti nazionali.

ART. 19.

I bastimenti nazionali al di sotto di 20 tonnellate, e tutte le barche, barchette, scialuppe &c. addette al piccolo cabotaggio, ed alla pesca sulle coste, saranno marcate di un numero e del nome del porto al quale appartengono.

ART. 20.

I numeri e i nomi de' proprietarj e de' porti saranno inscritti in una patente che i detti bastimenti, barche &c. saran tenuti a prendere ogni anno, sotto pena di confisca e di ducati 25 di ammenda.

ART. 21.

Tali patenti saranno rilasciate dal *burò* del porto a cui appartengono i legni suddetti.

ART. 22.

I bastimenti al di sopra di venti tonnellate avranno una patente in cui si apporrà la data e il numero dell'atto di nazionalità, il quale esprimerà il nome, stato, domicilio del padrone, e l'accettazione di esserne il solo proprietario, o unitamente con altri nazionali, di cui egli indicherà i nomi, stato e domicilio. Vi si apporrà ancora il nome del bastimento ed il luogo in cui è stato costrutto, condannato ed aggiudicato, ed il nome del verificatore il quale dovrà certificare, che il bastimento è di costruzione nazionale; ch' esso ha alberi . . . . . ; che la sua lunghezza dallo sperone alla ruota di poppa è di . . . . . ; ch' esso misura tonnellate. . . . . ; che la sua altezza fra il ponte è di . . . . . ; che la sua profondità della stiva è di . . . . . ; ch' esso è un brick, o . . . . . ; e che ha o non ha la galleria.

ART. 23.

Queste patenti saranno egualmente rilasciate al *burò* del porto al quale appartiene il bastimento.

ART.

ART. 24.

Il proprietario darà un' obbliganza unitamente ad una persona idonea e ben conosciuta di ducati 4 per tonnellata, se il bastimento è al di sopra di 50 tonnellate; e di ducati 9, se è al di sopra di 300 tonnellate.

ART. 25.

Le patenti non saranno buone che per un solo viaggio fuori regno, e per un anno da un porto all' altro del regno.

Il viaggio che un bastimento nazionale avrà potuto fare fuori regno, e da un luogo all' altro nell' estero, non è riputato finito che col ritorno del medesimo nel porto donde si spedì la patente.

ART. 26.

S' intende per viaggio di un bastimento, il tempo impiegato per ritornare nel medesimo porto donde quello partì.

Se avverrà ch' esso non ritorni nel suddetto porto, ma in un altro, la dogana di quel luogo sarà tenuta di rinnovare la patente per ragion del secondo viaggio che intraprende.

ART. 27.

I bastimenti nazionali da 20 o meno tonnellate pagheranno per ogni patente . . . . . *duc.* 1 00

Quelli da 20 a 50 pagheranno.

se senza ponti . . . . . *duc.* 1 50

se con ponti . . . . . *duc.* 3 00

Quelli al di sopra di cinquanta tonnellate pagheranno . . . . . *duc.* 5 00

ART. 28.

Le patenti non potranno essere cambiate, donate, prestate o vendute da' proprietarj sotto pena di ducati 1500 di ammenda.

ART. 29.

Se il bastimento che ha ottenuto la patente, sarà perdu-

to, bruciato o preso dal nemico, il proprietario sarà tenuto sotto la medesima pena di ducati 1500 di ammenda, e ne' termini di 3, 6 o 9 mesi, secondo le diverse distanze, ad esibir la patente al *burò* del porto dal quale fu rilasciata, salvo il caso d'impossibilità, secondo la natura delle circostanze.

ART. 30.

Nel modo stesso ch' è stato prescritto nell' articolo 15 per gli atti di nazionalità, le patenti saranno nello spazio di 24 ore dall' arrivo del bastimento depositato nel *burò* di navigazione, e vi resteranno fino alla partenza de' legni.

ART. 31.

Ogni contravvenzione alle disposizioni enunciate di sopra sarà certificata con un rapporto, in seguito del quale si procederà alle pene, ammende e confische contenute nella presente legge, e nelle forme prescritte in quella de' dazj indiretti.

SEZIONE II.

Formalità pe' bastimenti forestieri ch' entrano ed escono da' nostri porti.

ART. 32.

Indipendentemente dalle formalità prescritte nella enunciata legge de' dazj indiretti pe' bastimenti stranieri ch' entrano ne' nostri porti, i capitani tra le 24 ore dal loro arrivo saranno tenuti di presentare la loro patente, oltre a' rapporti di mare di cui sarà appresso fatta menzione.

ART. 33.

Tra le 24 ore dall' arrivo de' legni la patente enunciata nell' articolo precedente sarà depositata nel *burò* di navigazione, il quale ne rilascerà la ricevuta. Essa non sarà restituita che tra le 24 ore che precederanno la partenza de' legni, e dopo che saranno adempite tutte le formalità, e pagati tutti i dritti prescritti dalla tariffa annessa alla presente legge.

ART.

ART. 34.

Sarà percepita per diritto di deposito, ricevuta e visto la somma di grana 50.

TITOLO III.

Del dritto di tonnellaggio. Disposizione generale.

ART. 35.

Su tutti i bastimenti nazionali e forestieri che approderanno ne' porti e rade del regno, sarà percepito un dritto di tonnellaggio, il quale è dovuto sul corpo del bastimento, e non sul carico.

SEZIONE I.

Dritto di tonnellaggio su i bastimenti nazionali.

ART. 36.

Il dritto di tonnellaggio sarà pagato da' bastimenti nazionali dopo le 24 ore del loro arrivo.

Sono esenti da questo pagamento i legni adoperati esclusivamente per trasporto di carboni, calce, legna da fuoco, spalarroni e pali per vigne, vino e neve nel golfo ed isole di Napoli, ancorchè la portata sia al di là di 20 tonnellate.

Essi però dovran munirsi di una patente che li dichiari esclusivamente addetti a quest' uso. E nel caso che intraprendano altri caricamenti senza averne fatto la dichiarazione ed ottenuto il permesso, saran confiscati, e condannati a pagare una multa, la quale non potrà esser minore di ducati 100, nè maggiore di ducati 200.

ART. 37.

Ne sono parimente esenti le barche addette esclusivamente alla pesca ne' rispettivi golfi.

Esse però dovran munirsi egualmente delle patenti indicate nell' articolo precedente, e saranno, oltre la confisca, condannate ad un' ammenda non minore di ducati 25, nè maggiore di ducati 50 in caso di contravvenzione.

ART. 38.

I bastimenti nazionali al di sopra di 20 tonnellate che andranno da un porto all' altro del regno, pagheranno per dritto di tonnellaggio grana 6 per tonnellata.

Quelli al di sotto di 20 tonnellate pagheranno come siegue.

Le barche di dieci tonnellate inclusive sino a 20, in tutto . . . . . gr. 40

Da 5 inclusive a 10 esclusive, in tutto . . gr. 20

Da 5 esclusive, o meno, in tutto . . . . gr. 10

Sono eccettuati da questo pagamento i piccioli battelli addetti all' interno de' porti.

ART. 39.

I bastimenti nazionali che giungeranno da un porto forestiero, pagheranno il dritto di tonnellaggio come siegue.

Da un porto del mediterraneo pagheranno a tonnellata. gr. 5

Da un porto dell' oceano . . . . . gr. 4

Dal mare del nord . . . . . gr. 2

E quelli che avran ripassato il capo di buona speranza . . . . . gr. 1

ART. 40.

Per incoraggiare i negozianti ad intraprendere de' lunghi viaggi, saran da Noi conceduti de' premj a' bastimenti regnicoli che saranno mandati nelle Indie.

ART. 41.

Saranno esenti dal dritto di tonnellaggio i bastimenti nazionali che dal luogo della loro costruzione giungeranno per la prima volta colla sola zavorra in un porto del regno.

ART. 42.

Ne saranno egualmente esenti tutti i legni nazionali, i quali dopo di aver pagato il dritto di tonnellaggio saran forzati da circostanze imperiose a rientrare in uno de' nostri porti; purchè però

1.° essi non abbiano precedentemente toccato qualche porto straniero :

2.° non facciano alcuna operazione di commercio nel porto dove si saranno ancorati .

ART. 43.

Saranno esenti da ogni dritto di tonnellaggio tutti i bastimenti di qualunque natura appartenenti alla nostra marina militare . Saranno egualmente esenti quelli messi in requisizione , o noleggiati dal Governo , durante il tempo in cui presteranno servizio , e qualora il Governo medesimo ne paghi i soldi , e ne nudrisca l' equipaggio .

Questa esenzione verrà ordinata dal nostro Ministro delle finanze dietro la comunicazione e dimanda che gliene sarà fatta dal nostro Ministro di marina .

ART. 44.

I bastimenti nazionali e forestieri che saranno stati forzati per causa di avaria ad entrare in un porto del regno a sbarcarvi i loro carichi (che saranno dichiarati da esperti nominati di ufficio di non poter più mettersi in mare) , saranno del pari esenti dal dritto di tonnellaggio .

ART. 45.

Lo saranno ancora i bastimenti nazionali e forestieri che si saranno semplicemente fermati innanzi a golfi , rade , seni e baje , senza sbarcare o imbarcare alcun oggetto . Essi potranno però esser visitati , in conformità della nostra legge de' dazj indiretti .

ART. 46.

I bastimenti di qualunque natura arrenati ed abbandonati da' capitani , ne saranno del pari esenti , quantunque il loro carico si fosse salvato .

SEZIONE II.

Del dritto di tonnellaggio de' bastimenti forestieri.

ART. 47.

I bastimenti forestieri che verranno in un porto del nostro regno, quantunque vi dimorassero meno di 24 ore, dovranno il dritto di tonnellaggio alla ragione di grana 50 a tonnellata, ancorchè non sieno della portata di 20 tonnellate.

ART. 48.

Il dritto suddetto debbe essere pagato immediatamente. Nondimeno per facilitare il commercio potrà essere conceduta a' capitani una dilazione di trenta giorni al più; colla condizione però di dar buona e valida cauzione per l'ammontare del dritto medesimo. Ma se il soggiorno di un bastimento sarà meno di un mese, malgrado la dilazione conceduta, il dritto di tonnellaggio sarà percepito prima della partenza del legno.

ART. 49.

Lo stesso dritto sarà dovuto da' bastimenti forestieri, quantunque fossero stati noleggiati dal Governo ad un *tanto* per tonnellata.

ART. 50.

Sarà dovuto egualmente da' bastimenti forestieri predati da' nostri corsari; ma nel solo caso che, dichiarati di cattiva preda, i capitani vendessero tutto o parte del loro carico ne' porti del nostro regno.

ART. 51.

Se i bastimenti predati saranno dichiarati di buona preda, non sarà dovuto che il solo dritto di tonnellaggio fissato pe' bastimenti nazionali.

ART. 52.

I bastimenti forestieri pagheranno il dritto di tonnellaggio nel

nel primo luogo del regno ch'essi toccheranno, sia per riattarsi, sia per imbarcare o disbarcare mercanzie.

Essi non saranno assoggettiti ulteriormente a questo dritto qualora dopo aver caricato generi nazionali per esportargli, presenteranno una quietanza che contesti di averlo già pagato in un altro *burò* di navigazione del detto nostro regno.

ART. 53.

Ogni bastimento forestiere che dopo avere sbarcato il suo carico in un porto, rada o marina del regno, se ne ritorni colla sola zavorra all'estero, dovrà pagare ogni volta l'intero dritto in tutti i porti e luoghi dove si arresterà, e dove esista, o si dipenda da un *burò* di navigazione.

ART. 54.

I bastimenti forestieri che andranno dall'estero all'estero, pagheranno il dritto in ciascuno de' nostri porti o luoghi detti di sopra, ne' quali si fermeranno, quantunque non vi restassero 24 ore.

SEZIONE III.

Del mezzo dritto di tonnellaggio.

ART. 55.

Oltre al dritto di tonnellaggio, vi sono de' casi in cui è dovuto da' bastimenti forestieri anche un mezzo dritto di tonnellaggio. Questo mezzo dritto, il quale è sempre la metà del primo dritto di tonnellaggio pagato da' bastimenti forestieri, non potrà in alcun caso esser percepito su i bastimenti nazionali.

ART. 56.

Esso sarà percepito su tutti i bastimenti forestieri che immetteranno nel regno delle mercanzie e derrate che non saranno indigene, o delle colonie dello Stato al quale appartengono i bastimenti.

ART. 57.

Nel caso detto di sopra per essere un bastimento forestiere sottoposto al mezzo dritto di tonnellaggio, basta che la metà del carico del bastimento sia composto di derrate e mercanzie nè indigene, nè delle colonie della nazione alla quale il bastimento appartiene. Se fosse meno della metà, il mezzo dritto di tonnellaggio non sarà dovuto che sulla quantità di tonnellate per le quali tali mercanzie entrassero nel carico.

Ma se le derrate e mercanzie di questa natura eccederanno o eguaglieranno la metà del carico, il mezzo dritto sarà dovuto sull' intero bastimento, secondo il suo tonnellaggio.

ART. 58.

Il suddetto mezzo dritto di tonnellaggio sarà pagato egualmente da' bastimenti forestieri nel caso indicato nell' articolo 52.

ART. 59.

Questo mezzo dritto è dovuto ancora da tutti i bastimenti forestieri che verranno ne' nostri porti per vendere i prodotti delle loro pesche e le loro salagioni di qualunque specie.

ART. 60.

In tutti i casi ne' quali il mezzo dritto di tonnellaggio è dovuto, esso sarà percepito nel modo stesso e nelle forme indicate di sopra pel pagamento del dritto di tonnellaggio dovuto da' bastimenti forestieri.

TITOLO IV.

Del dritto di spedizione.

ART. 61.

Sarà rilasciata ad ogni bastimento nazionale o forestiero che entrerà o uscirà da un porto del regno, una bolletta di spedizione, nella quale verrà dichiarato di aver esso adempito a tutte le formalità e pagamenti descritti nella presente legge. La suddetta bolletta di spedizione sarà pagata come siegue:

Pe'

Pe' bastimenti di 50 tonnellate in sotto . . . . gr. 0 : 80
Per quelli di 50 a 100 . . . . . duc. 1 : 50
Per quelli da 100 a 200 . . . . . duc. 3 : 00
E per quelli da 200 in sopra . . . . . duc. 6 : 00

TITOLO V.

De' passaporti.

ART. 62.

Per ogni passaporto che sarà conceduto a' bastimenti forestieri, si pagherà un ducato.

Esso sarà rilasciato nel nostro real nome.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

ART. 63.

Non si lascerà partire alcun bastimento nazionale o forestiero, se prima non avrà presentato alla deputazione di salute la bolletta di spedizione enunciata nell'articolo *61*.

ART. 64.

Il commesso principale alla navigazione sarà incaricato di tutto ciò che concerne la navigazione, le spedizioni della quale saranno sottoscritte da lui unitamente al ricevitore.

ART. 65.

Dal giorno della pubblicazione della presente legge, nessun bastimento nazionale potrà partire da un porto qualunque del regno senza esser munito di un atto di nazionalità e d'una patente prescritta nella presente legge, che gli sarà rilasciata dal *burò* del porto al quale appartiene il bastimento medesimo.

ART. 66.

I prodotti delle ammende e confische pronunciate colla presente legge, saranno ripartiti e distribuiti nella maniera medesima che quelli de' contrabbandi e somme da essi provenienti, conformemente al titolo VI della parte I della legge de' dazj indiretti.

ART. 67.

Tutti i capitani de' bastimenti, sieno nazionali, sieno forestieri che entreranno ne' porti, rade ec. saranno tenuti a presentarsi in persona al *burò* del porto tra le 24 ore del loro arrivo, per fare il loro rapporto, sotto pena di un' ammenda non minore di ducati 25, nè maggiore di ducati 300.

ART. 68.

Nel detto rapporto si farà menzione delle dimore, degli accidenti, delle notizie di mare, delle avarie, degl' incontri e de' rischi corsi: e i capitani dovranno rispondere a tutte le domande che loro saran fatte dal commesso della navigazione.

ART. 69.

Gl' impiegati di dogana saranno tenuti, qualora ne saranno richiesti da quelli della nostra marina reale, di dare tutte quelle notizie di mare ch' essi potranno avere.

Essi però saranno obbligati di comunicar loro di officio tutto ciò che ne' rapporti di mare enunciati nell' articolo 67 o in altra maniera potranno rilevare che interessi la detta nostra real marina.

ART. 70.

Se un capitano di bastimenti vorrà far uso del suo rapporto in giustizia, perchè sia valido, dovrà farlo officialmente confermare da due individui almeno del suo equipaggio, a scelta del commesso della navigazione.

ART. 71.

Tutte le formalità prescritte nella presente legge saranno adempite ne' *burò* delle dogane che restano incaricate di percepire ancora tutt' i dritti di navigazione di sopra stabiliti.

Gli agenti della marina non avranno altre attribuzioni se non quelle che riguardano la polizia de' porti, e quella di spedire i ruoli di equipaggi quando partono i legni, o di licenziare gl' individui portati su i medesimi ruoli quando ha luogo il disarmamento.

ART. 72.

Allorchè i bastimenti entreranno ne' porti del nostro regno, la prima visita dovrà farsi dagl' impiegati della pubblica salute senza che quelli delle dogane possano ingerirvisi, eccetto che non fossero da essi invitati. Eseguita una tal visita, se pel bastimento sarà necessario di prendere delle precauzioni di salute, i detti impiegati di dogana si conformeranno alle disposizioni che saran date dalla sanità, prendendo però tutte le misure necessarie per evitar le frodi. Qualora però il legno non esigerà tali precauzioni, immediatamente dopo la mentovata prima visita, gl' impiegati di dogana avran cura di far eseguire tutte le formalità prescritte dalle leggi. Essi invigileranno specialmente su i lazzaretti e depositi di mercanzie soggette a spurgo, conformandosi su di ciò a' regolamenti di salute.

ART. 73.

Dovendo tutte le autorità concorrere al medesimo scopo, gl' impiegati di dogana e quelli di salute si avvertiranno a vicenda de' legni che vengono ad approdare in qualunque punto del nostro regno, ed accorreranno immediatamente per eseguir le loro rispettive funzioni per l' esecuzione delle leggi veglianti, seguendo la norma prescritta nell' articolo precedente.

La presente legge avrà il suo vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità a cui

cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì 27 d'aprile 1809.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il gran Giudice Ministro della giustizia Firm. G. ZURLO.

Il Ministro Segretario di Stato Firm. PIGNATELLI.

Pubblicata nel dì 10 *di Maggio* 1809.

ART.

TARIFFA

De' dritti di navigazione del regno di Napoli ;

Legge de' 27 Aprile.

BASTIMENTI NAZIONALI

Dritto per l'atto di nazionalità (giusta l' art. 7.)

	Ducati	Grana
Per ogni naviglio di 100 tonnellate inclusivamente o al di sotto.	4	»
—— *idem* di 100 a 200.	8	»
—— *idem* di 200 a 300.	10	»
—— *idem* di 300 a 400.	12	»
—— *idem* di 400 in sopra	15	»
Per l'atto di nazionalità che si rilascia quando si sia disperso il primo, o quando il bastimento sia cambiato di forma o tonnellaggio, si paga la metà de' suddetti dritti, giusta gli articoli 10 e 11.		

Dritto di patente (giusta l' art. 27.)

Bastimenti di 20 sino a 50 tonnellate senza ponte . per ogni patente	1	50
—— detti di 20 o meno . . . . . *id.*	1	»
—— detti di 20 sino a 50 tonnellate con ponte. *id.*	3	»
—— detti di 50 tonnellate e al di sopra . . *id.*	5	»

TONNELLAGGIO

Dritto per lo cabotaggio (giusta l' articolo 38.)

Barche di 5 tonnellate esclusive o meno . . per ogni barca	»	10
—— dette di 5 inclusive a 10 esclusive . . *id.*	»	20
—— dette di 10 inclusive a 20 esclusive . . *id.*	»	40
Bastimenti di 20 o più . . . per ogni tonnellata . .	»	6

Drit-

	Ducati	Grana
Dritto per li lunghi viaggi (giusta l'art. 39.)		
Bastimenti provenienti dal mare mediterraneo ; per ogni tonnellata	„	5
—— detti da un porto dell' oceano . . . . *id*	„	4
—— detti dal mare del nord . . . . . *id*	„	2
—— detti che avranno ripassato il capo di buona speranza . . . . . *id.*	„	1
Dritto d' annotazione (giusta l' art. 9.)		
Per vendita permuta o trasmissione di proprietà, anche per causa di successione in tutto o parte . .	1	60
BASTIMENTI FORESTIERI		
Dritto di deposito ricevuta e visto (giusta l'art. 34.)		
Per ogni bastimento	„	50
Dritto di tonnellaggio (giusta l'art. 47.)		
Per li bastimenti di qualunque portata . . . per ogni tonnellata	„	50
Ne' casi in cui secondo la sezione III. del titolo III. è dovuto il mezzo dritto di tonnellaggio, questo sarà per qualsivoglia bastimento . . . . . *id.*	„	25
Dritto di passaporto (giusta l' art. 62.)		
Per ogni passaporto che si concederà a' bastimenti forestieri, si pagherà per ogni passaporto	1	„
Dritto di spedizione (giusta l'art. 61.)		
Bastimenti di 50 tonnellate o meno . . . . per ogni bastimento	„	80
—— detti di 50 a 100 . . . . . *id.*	1	50
—— detti di 100 a 200. . . . . *id.*	3	„
—— detti di 200 in sopra. . . . . *id.*	6	„

Approvato = GIOACCHINO NAPOLEONE.

Certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI.

LEGGE

Su de' mezzi per regolar l' immissione e la circolazione delle mercanzie forestiere, e per promuovere le manifatture nazionali.

GIOACCHINO NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO

RE DELLE DUE SICILIE

PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA.

VOlendo impedire le immiſſioni in frode delle mercanzie forestiere, e promuovere le manifatture nazionali;
Udito il noſtro Conſiglio di Stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ſiegue:

SEZIONE I.

Delle mercanzie che s' immettono dall' eſtero.

ART. 1.

Tutte le mercanzie ſuſcettibili di un piombo o altro marchio che da ora innanzi s' immetteranno dall' eſtero nelle dogane del regno per entrare in circolazione, ſaranno bollate o marcate con de' ſegni che verran preſcritti in un regolamento particolare firmato dal noſtro Miniſtro delle finanze.

SEZIONE II.

Delle mercanzie attualmente circolanti nel regno.

ART. 2.

Fra il termine di un mese a contare dalla pubblicazione della preſente legge tutti i negozianti del noſtro regno che terranno una o più botteghe, caſe di negozio, magazzini, depoſiti, o ſimili, ſaran tenuti a fare una dichiarazione eſatta di tutti i panni, caſtori, caſtorini, velluti, vellutini, caſimiri, peloni, peloncini, ſajette di tutti i teſſuti di lana, cotone, ſeta, lino e canape, e di tutte le altre manifatture eſtere o nazionali di qualunque natura ſuſcettibili di un bollo, che ſi troveranno in loro potere.

ART.

ART. 3.

Una tal dichiarazione sarà fatta in carta bollata, e verrà sottoscritta dal dichiarante. Essa conterrà il numero delle pezze e tagli al di sopra di palmi 20 di ciascuna specie di mercanzie enunciate nell' articolo precedente, e la loro quantità e qualità.

ART. 4.

La dichiarazione suddetta dovrà essere rimessa, cioè

da' residenti ne' capiluoghi delle direzioni delle dogane a' direttori rispettivi:

da' residenti ne' luoghi distanti dieci miglia dalle coste e frontiere, o da un *burò* di *controllo*, al ricevitore della dogana più vicina, o di *controllo*.

da' residenti ne' luoghi situati al di quà delle dieci miglia dalle coste e frontiere, o da un *burò* di *controllo*, a' giudici di pace delle Comuni rispettive del circondario, o all' agente che sarà pubblicamente destinato dall' amministrazione generale per l' appozione del bollo, secondo il seguente articolo 19.

ART. 5.

I giudici di pace, i ricevitori e sottoricevitori, e gl' impiegati delle direzioni incaricati di ricevere le dichiarazioni, le trascriveranno per esteso sopra un registro cifrato e firmato dal direttore, che chiuderanno e firmeranno il giorno appresso al termine fissato nell' articolo 2.

ART. 6.

I registri saranno immediatamente rimessi agl' ispettori, i quali gl' invieranno alle direzioni, dove resteranno in deposito unitamente alle suddette dichiarazioni.

ART. 7.

I negozianti, fondachieri ed altri proprietarj delle suddette mercanzie tra il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno tenuti a trasportarle nel *burò* di dogana più vicino, per farle bollare.

ART.

ART. 8.

Qualora gl'individui enunciati nell'articolo precedente preferissero di far bollare le loro mercanzie negli stessi loro magazzini, fondachi, case, botteghe ec., ne scriveranno la domanda in piedi alla dichiarazione prescritta nell'articolo 2.

ART. 9.

Nel caso detto di sopra l'amministrazione generale destinerà gl' ispettori e controlori ove esistono i detti magazzini, fondachi &c. affinchè si rechino ne' medesimi per fare l'apposizione del bollo, senz' alcuna spesa o molestia pel commercio, e seguendo le misure che saranno prese nelle dette istruzioni del nostro Ministro delle finanze.

ART. 10.

Gl' ispettori e controlori saranno assistiti, cioè
ne' capiluoghi e ne' luoghi situati dieci miglia dalle coste e frontiere o da una dogana di *controllo*, da un impiegato che verrà nominato dal direttore:
ne' luoghi situati al di quà delle dieci miglia, dal giudice di pace o dal di lui aggiunto, o in loro mancanza dagli amministratori della Comune.

ART. 11.

I suddetti ispettori e controlori si trasferiranno immediatamente nelle fabbriche, botteghe, magazzini ed altri luoghi di deposito per apporre il bollo sulle pezze e tagli delle mercanzie dichiarate. Essi non potranno esigere verun dritto per qualsivoglia causa da' proprietarj delle mercanzie.

ART. 12.

Gl' ispettori e controlori formeranno gratuitamente in adempimento del loro dovere i processi verbali delle loro operazioni. Ne' medesimi indicheranno la natura, la quantità e la qualità delle mercanzie che verranno bollate; e faranno sottoscrivere i detti processi da' dichiaranti ed almeno due testimonj, e li rimetteranno a' direttori.

ART.

ART. 13.

Per esecuzione dell' articolo 11 l' amministrazione generale farà subito pervenire a ciascun direttore provinciale un numero sufficiente di bolli, i quali porteranno nell' esergo le parole, *Regno delle due Sicilie*, ed in mezzo l' aquila imperiale.

L'appofizione de' bolli e de' segni di sopra prescritti per tutte le mercanzie attualmente circolanti nel nostro regno dovrà essere completamente finita fra lo spazio di due mesi dopo il termine assegnato nell' articolo 7 della presente legge.

ART. 14.

Tutte le pezze di quelle mercanzie enunciate nell' articolo 2 che dopo il termine prescritto nell' articolo precedente fossero sorprese sprovvedute di bollo, resteranno confiscate: ed il contravventore farà punito con un' ammenda eguale al doppio del valore della mercanzia confiscata.

SEZIONE III.

Delle mercanzie che si fabbricano nel regno.

ART. 15.

Nello spazio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ogni fabbricante di manifatture nazionali, purchè abbia uno stabilimento permanente, farà tenuto a mettere ne' due capi d' ogni pezza il suo nome e quello del luogo della sua fabbrica.

ART. 16.

Fra le mercanzie enunciate di sopra, tutte quelle che ne saranno suscettibili, riceveranno all' uscita del telajo un marchio di piombo a' due capi d' ogni pezza.

ART. 17.

L' amministrazione generale farà pervenire a' rispettivi direttori un numero sufficiente d' impronti, perchè vengano apposti sulle pezze che saranno fabbricate.

Quest'

Quest' impronti porteranno nel contorno le parole, *Regno delle due Sicilie*, ed in leggenda, *Manifatture nazionali*.

ART. 18.

Niente sarà pagato per tale appoſizione, ſalvo il prezzo materiale del bollo, che ſarà di grana 4 per li grandi, e di grana 2 per li piccoli.

ART. 19.

L'amminiſtrazione generale incaricherà dell' appoſizione de' bolli un ſuo pubblico agente in tutti que' luoghi ne' quali lo crederà opportuno.

Dovunque queſto pubblico agente non ſi troverà deſtinato dall' amminiſtrazione generale, ſaranno incaricati dell' appoſizione ſuddetta

ne' capiluoghi e ne' luoghi ſituati in diſtanza di dieci miglia dalle coſte e frontiere, o da una dogana di *controllo*, quegli agenti doganali che verranno nominati da' riſpettivi direttori:

ne' luoghi ſituati al di quà delle dieci miglia della diſtanza ſuddetta dalle coſte e frontiere o da una dogana di *controllo*, gli amminiſtratori delle Comuni uniti a' giudici di pace o a' loro aggiunti.

ART. 20.

Spirato il termine di cinque meſi dopo la pubblicazione della preſente legge tutte le pezze di panni, caſtori, caſtorini, caſimiri, felpe, peloni, peloncini, e tutti i teſſuti di lana, cotone, ſeta, lino e canape, i quali sì nell'interno del regno, che tra le ſei miglia al di là delle coſte, ſi troveranno ſprovveduti degl' impronti ſuddetti, ſaranno ſequeſtrati e confiſcati con un' ammenda doppia del valore della mercanzia confiſcata.

ART. 21.

Saranno eccettuati dalle diſpoſizioni dell' articolo precedente i lavori di ſeta, lana, lino, canape &c. che i particolari faranno nelle loro caſe per proprio uſo e conſumo.

Sarà eccettuata ancora la piccola induſtria degli enunciati lavori i quali non derivano da una fabbrica o ſtabilimento formale.

SE-

SEZIONE IV.

Disposizioni generali.

ART. 22.

Tutte quelle mercanzie che fossero riconosciute derivanti dalle fabbriche o colonie inglesi, non saranno bollate; ma bensì saranno sottoposte alle pene volute dalle leggi veglianti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro suggello, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno per mezzo delle autorità a cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì 6 di Maggio 1809.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il gran Giudice Ministro della giustizia, firm. G. ZURLO.

Il Ministro Segretario di Stato, firm. PIGNATELLI.

Pubblicata nel dì 17 di Maggio 1809.

VAI
1565986

Digitized by Google